

REGOLAMENTO (CE) N. 1541/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1999
che fissa il limite d'intervento per le mele per la campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 et 2,

- (1) considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 viene fissato un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto figurante nell'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o potrebbero determinare un volume eccessivo di ritiri; che una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità;
- (2) considerando che con il regolamento (CE) n. 1547/98⁽³⁾ è stato fissato un limite d'intervento per le mele per la campagna 1998/1999; che, poiché per tale prodotto sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 27 succitato, è necessario fissare nuovamente un limite d'intervento per tale prodotto, per la campagna 1999/2000, basato su una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili le statistiche; che occorre inoltre stabilire per il prodotto in questione il periodo di riferimento per la valutazione del superamento del limite d'intervento;
- (3) considerando che, in applicazione del succitato articolo 27, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento; che è opportuno stabilire le conseguenze del superamento e

fissare una riduzione proporzionale alla sua entità, limitatamente ad una determinata percentuale;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1999/2000 il limite d'intervento per le mele è fissato a 486 900 tonnellate.
2. Il superamento del limite d'intervento è valutato in base ai ritiri effettuati tra il 1° giugno 1999 e il 31 maggio 2000.

Articolo 2

Se il quantitativo di mele ritirato nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, supera il limite ivi fissato al paragrafo 1, l'indennità comunitaria di ritiro stabilita in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96 è ridotta, nel corso della campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione in base alla quale è stato calcolato il suddetto limite.

La riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro non può comunque superare il 30 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 23.